

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott. Giuseppe Iannaccone - Presidente
Dott.ssa Nicoletta Orlandi - Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli - Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. OMISSIS in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2019 e promossa

DA

BANCA

- APPELLANTE -

CONTRO

SOCIETÀ E FIDEIUSSORE

- APPELLATO -

Avverso la sentenza non definitiva n. 680/2011 del 13/12/2011 e la sentenza definitiva n. 729/2012 depositata il 16/10/2012 del Tribunale di Chieti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza non definitiva impugnata il Tribunale di Chieti, adito dalla SOCIETÀ E FIDEIUSSORE che si dichiarava fideiussore della società, dichiarava la nullità della clausola pattizia di capitalizzazione trimestrali degli interessi afferenti il conto corrente inter partes, l'inammissibilità, per la tardiva proposizione, della domanda riconvenzionale della BANCA finalizzata al pagamento del saldo passivo del conto corrente bancario e dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto solo nelle conclusioni, rigettando, altresì, le domande risarcitorie proposte dal FIDEIUSSORE che non aveva provato la propria qualità di fideiussore, rimettendo le parti all'ulteriore prosieguo del giudizio che veniva definito, all'esito dell'espletata CTU, con la sentenza definitiva parimenti impugnata.

Con il detto provvedimento definitivo, il Tribunale decideva sulla domanda risarcitoria proposta dalla SOCIETÀ ritenendo non sussistere il dedotto inadempimento dell'istituto nell'esecuzione delle operazioni di vendita di titoli, sulla scorta della convenzione di gestione e sulla conseguente legittimità dell'accredito del ricavato dei titoli a deconto dell'esposizione debitoria della SOCIETÀ nei riguardi dell'istituto di credito.

Riguardi all'eccezione di invalidità dell'operazione di acquisto dei titoli effettuata sulla scorta di sottoscrizione di cui ne era stata accertata - a mezzo di CTU - la falsità, il Tribunale ne riaffermava la validità alla luce dell'avvenuta ratifica dell'acquisto conseguente all'ordine espresso di vendita dei titoli.

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli, n. 1564 del 2 ottobre 2019

Il Tribunale riteneva, altresì, legittimo e conforme alla convenzione *inter partes* di concessione degli affidamenti il recesso operato dall'Istituto di credito, respingendo, quindi, tutte le domande fondate sull'inadempimento dell'istituto alle proprie obbligazioni ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'ambito dell'esecuzione dei contratti *inter partes*.

Accoglieva, invece, il Tribunale la domanda della SOCIETÀ di restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Istituto in esito alla rideterminazione del saldo dei rapporti depurati degli effetti di ogni clausola nulla, così come risultante dall'accertamento peritale espletato nel giudizio, nella misura di euro 319.606,36 oltre accessori, compensando le spese di giudizio tra le parti.

Con atto di appello notificato il 20/12/2012 BANCA interponeva appello nei confronti delle sentenze non definitiva e definitiva resa nei suoi confronti, censurando la ritenuta inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, siccome ritualmente sollevata nella comparsa di costituzione ed in relazione alla quale non v'era alcuna necessità di riproduzione in sede di conclusioni, trattandosi di fatto estintivo della pretesa attrice.

Conseguentemente, ripropone la propria eccezione ritenendo prescritte le pretese restitutorie relativi ad addebiti antecedenti il 3/8/1994 giacchè le stesse avevano tutte carattere solutorio, non essendo state operate le dette rimesse in funzione ripristinatoria in quanto connesse ad un rapporto di apertura di credito, ma di solo appoggio in relazione a fidi salvo buon fine o castelletti di sconto.

Censura, altresì la decisione in quanto priva di qualsivoglia motivazione, anche alla luce del contenuto della relazione peritale cui il Tribunale fa supino riferimento.

Censura, altresì, la decisione attesa la mancanza di prova dei rapporti contrattuali *inter partes*, giacchè non sono stati mai prodotti i relativi contratti e la correttezza dei conteggi del CTU, recepiti dal Tribunale, laddove ha escluso integralmente ogni accessorio del credito maturato in corso di rapporto, sia con riferimento al saggio legale che a quello sostitutivo ex ad. 117 TUB, ed ha omesso di operare la compensazione tra il saldo del conto ordinario ed il saldo del conto anticipi che era stato documentato presentasse un saldo passivo a fronte di un'anticipazione del 11/8/2004 tornata insoluta e non considerata nella ricostruzione contabile del conto corrente ordinario.

Contesta, altresì, la propria condanna alla corresponsione degli interessi legali dalla chiusura del conto al soddisfo, in mancanza di specifica domanda della parte appellata sul punto se non in sede di precisazione delle conclusioni definitive, sì da ritenersi la domanda nuova e, quindi, inammissibile, alla luce della preclusione maturata rilevabile d'ufficio.

Così, quindi, conclude: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 680/2011 del 9-13 dicembre 2011 del Tribunale di Chieti e della sentenza definitiva n. 729/2012 del 10-16 ottobre 2012 del medesimo Tribunale notificata ex adverso il 21 novembre 2012, così giudicare: nel merito: - dichiarare inammissibili e improponibili e, comunque, respingere tutte le domande e istanze proposte dalla SOCIETÀ contro BANCA, nella presente causa; - respingere, in ogni caso, l'appello incidentale avversario e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque infondate le domande e istanze istruttorie, proposte nel giudizio d'appello da SOCIETÀ in via subordinata istruttoria: disporre, occorrendo, ed in via strettamente subordinata la rinnovazione della CTU contabile sui rapporti di conto corrente oggetto di causa per le ragioni e secondo i criteri illustrati in narrativa; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali (da

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli, n. 1564 del 2 ottobre 2019

liquidarsi nella misura del 15%) secondo le aliquote di legge in vigore al tempo dell'effettivo pagamento e successive occorrende."

Si costituiva FIDEIUSSORE contestando le ragioni del gravame e proponendo il proprio appello incidentale.

In particolare l'appellante deduce l'inammissibilità dei gravame per la violazione dell'art. 342 c.p.c. nel nuovo testo e dell'art. 348 bis c.p.c., ritenendo del tutto insufficiente il testo dell'appello a sostanziare i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione e in quanto ha scarsa probabilità di accoglimento.

Censura, altresì, il motivo di appello afferente l'eccezione di prescrizione, ritenendo conforme a Diritto la pronuncia di inammissibilità del Tribunale, anche avuto riguardo all'omessa inclusione dell'eccezione nelle conclusioni rassegnate in corso di giudizio, sì da far ritenere non manifestata la volontà di eccepire la prescrizione dei crediti.

Tale eccezione, insiste l'appellato, poiché è stata originariamente riferita alla prescrizione quinquennale, non può - ostandovi il divieto di mutamento della domanda - essere ora ritenuta riferibile a quella ordinaria nei rapporti inter partes.

Contesta, al proposito, la natura solutoria delle rimesse evidenziando in ogni caso che l'onere della prova della natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse incombeva sull'istituto bancario e che, in ogni caso il rapporto intercorso con la Banca appellante si fondava su numerosi rapporti collegati che, complessivamente, garantivano l'affidamento della società appellata anche con l'utilizzo delle forme di finanziamento con l'anticipato incasso di titoli salvo buon fine.

Contesta, inoltre, l'appellato il gravame nel capo in cui censura per difetto di motivazione e di violazione dell'onere probatorio la sentenza impugnata.

Al proposito, l'appellato evidenzia la piena legittimità del richiamo operato per relationem dal Tribunale alla relazione del CTU e la perfetta rispondenza a diritto della decisione con riferimento alla distribuzione dell'onere della prova che, nel caso di specie andava a gravare sulla banca alla luce della deduzione della società correntista dell'illegittimità, per la mancanza di causa, delle appostazioni in conto corrente.

Contesta l'appellato, altresì, il motivo d'appello afferente il quantum della condanna dell'Istituto bancario, ribadendone la correttezza alla luce della circostanza che il quesito da ultimo assegnato al CTU richiedeva di considerare non solo le appostazioni sul conto corrente bancario ma anche quelle dei rapporti accessori - i c.d. conti di appoggio. Contesta, altresì, il motivo di appello fondato sulla mancata compensazione del saldo del conto anticipi evidenziando l'inammissibilità dell'eccezione e della deduzione avanzata solo con il gravame, nonché quello relativo alla condanna al pagamento degli interessi legali per la mancanza di specifica domanda sul punto, ritenendo non sostanziata domanda nuova quella di pagamento di tali accessori avanzata dalla società appellata in sede di precisazione delle conclusioni.

L'appellato propone, altresì, appello incidentale ritenendo erronea la decisione del Tribunale sul capo che aveva escluso la nullità delle operazioni di acquisto dei prodotti finanziari sulla base della ritenuta ratifica dell'acquisto, effettuato in forza di un ordine con sottoscrizione apocrifia, da parte della società appellata.

Ritiene, quindi, la nullità dell'ordine di acquisto sotto il profilo della mancanza della forma scritta, giacché l'ordine di acquisto era del tutto apocrifio e, quindi, non riferibile alla società

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli, n. 1564 del 2 ottobre 2019

appellata del contratto, nonché del difetto del contratto quadro che costituiva requisito di validità della conseguente negoziazione di prodotti finanziari.

Evidenzia, ancora, che, in conseguenza della nullità dell'ordine di acquisto, alla luce del comportamento della banca il Tribunale avrebbe dovuto provvedere a liquidare alla appellata il controvalore dei titoli al momento dell'acquisto e non già della smobilizzazione o in subordine, il risarcimento dei danni pari alla minusvalenza dei suddetti titoli all'atto della dismissione, tenuto conto dell'inapplicabilità della ratifica del negozio nullo.

L'appellato censura, altresì, la decisione del Tribunale laddove non ha individuato alcun inadempimento della Banca in relazione alla mancata tempestiva esecuzione dell'ordine di vendita dei titoli ed il conseguente protesto degli assegni che la provvista era destinato ad onorare, così come l'importante credito risultante all'esito della consulenza tecnica rendeva del tutto evidente l'illegittimità del recesso ad nutum dall'affidamento, basato sull'esistenza di una supposta posizione debitoria e senza che vi fossero anomalie relativamente all'andamento del conto.

Ribadisce sussistere una specifica responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario conseguente all'inosservanza dell'incarico di vendita dei titoli, al protesto degli assegni ed alla revoca degli affidamenti, affatto esclusa dall'esistenza di un mandato in rem propriam dell'istituto relativamente alla dismissione dei titoli ed all'incasso del relativo ricavato, così come ritenuto dal Tribunale.

Ritiene, inoltre, che alla luce della circostanza che la negoziazione degli assegni poi andati protestati fosse avvenuta prima della revoca degli affidamenti, esisteva uno specifico ulteriore profilo di responsabilità risarcitoria dell'istituto nei riguardi dell'appellato, affatto valutato dal Tribunale.

Reitera, quindi, le proprie domande risarcitorie fondate sulla condotta della Banca, che assume contraria a correttezza e buona fede anche avuto riguardo all'esistente posizione creditoria della società appellata nei riguardi della banca.

All'esito, così rassegna le proprie conclusioni: "In via preliminare, accertata la carenza delle indicazioni formali di cui all'art. 342 c.p.c., dichiarare comunque la inammissibilità dell'appello. Nel merito a) ritenuti infondati i motivi di appello, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma delle sentenze impugnate e, per l'effetto confermare dette pronunce; b) accogliere l'appello incidentale siccome spiegato nella parte terza sub A) B) e C) del presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza definitiva n. 729/12 gravata su detti punti: il) condannare la SOCIETÀ alla restituzione in favore del FIDEIUSSORE, del controvalore dei titoli al momento dell'acquisto pari ad euro 105,000,00 o, in subordine, al risarcimento dei danni pari ad un importo pari alla differenza del valore della quote della effettiva liquidazione rispetto al valore di acquisto delle stesse (€ 45000,00) oltre interessi e rivalutazione; 2) condannare la Banca, in favore del FIDEIUSSORE al risarcimento del danno nella misura di € 1.500.000,00, salvo diversa quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle conseguenze patrimoniali, dirette ed indirette, ed all'immagine derivanti dalla illegittima condotta della Banca, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; 3) disporre la compensazione parziale delle spese di primo grado, con condanna della Banca alla re fusione delle spese e competenze di giudizio quantomeno nella misura del 50%; In ogni caso con vittoria di spese del secondo grado di giudizio; In via istruttoria, si presta formale opposizione alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile, essendo la stessa inammissibile ..."

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli, n. 1564 del 2 ottobre 2019

All'udienza del 18/7/2017 le parti precisavano le proprie conclusioni, conformemente a quelle rassegnate negli atti introduttivi, come da separati fogli di udienza e successivamente depositavano i propri scritti difensivi conclusionali, cui replicava solo l'appellato.

Con sentenza non definitiva n. 1442/2018 del 25/7/2018 la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava parzialmente gli appelli, ritenendo l'applicabilità al rapporto oggetto del giudizio della misura degli interessi al saggio legale, mancando qualsivoglia pattuizione di interessi in misura ultralegale e, anche per la mancanza di forma scritta al contratto stesso, che non ne inficiava la validità in quanto risalente ad epoca antecedente il TUB, l'inapplicabilità delle spese di qualsivoglia genere e delle commissioni di massimo scoperto, così come, in mancanza di convenzione, l'inapplicabilità di giorni valuta alle operazioni effettuate da valorizzarsi sulla base della data dell'operazione.

Il Collegio rigettava, nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata ritualmente dalla parte appellante in primo grado e riproposta in appello e, rigettato il gravame incidentale della parte appellata, disponeva la rinnovazione della CTU che veniva ritualmente espletata e depositata.

All'udienza, quindi, del 5/2/2019 le parti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale e, successivamente, depositavano i rispettivi scritti difensivi e conclusionali di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'esame della documentazione versata in atti e delle relazioni del CTU espletate in primo grado e quella rinnovata su disposizione del Collegio in esito alla pubblicazione della sentenza non definitiva, debbono condurre all'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Banca nei confronti della società appellata, alla luce della mancata dimostrazione da parte di quest'ultima dell'effettività del proprio credito discendente dal lamentato indebito.

1.1. Sin dal giudizio di prime cure, infatti, in sede di esperimento della consulenza tecnica l'ausiliario del Giudice aveva confermato le deduzioni dell'istituto di credito odierno appellante, in ordine alla mancanza dei contratti di conto corrente e di alcuni degli estratti conto periodici afferenti il rapporto di conto corrente, con specifico riferimento a quelli iniziali del rapporto.

1.2. La stessa ricostruzione del CTU delle appostazioni sul conto corrente oggetto della controversia, infatti, doveva prendere le mosse dall'estratto conto del primo trimestre del 1992 il cui primo movimento era rappresentato dall'appostazione a debito del correntista afferente al saldo passivo ed alle competenze maturate nell'ultimo trimestre del 1991.

1.3. Tale appostazione da un lato rendeva evidente che il rapporto di conto corrente si fosse svolto in epoca antecedente al 1/1/1992, ma dall'altro lato evidenziava l'indeterminabilità dell'appostazione stessa, alla luce della mancanza degli elementi contabili e contrattuali che avevano condotto alla sua formazione.

1.4. La mancanza di continuità degli estratti conto e, soprattutto, della produzione di qualsiasi pattuizione contrattuale tra le parti che consentisse di individuare la data dell'apertura del rapporto di conto corrente, rendeva, quindi, del tutto indeterminabile il saldo di partenza del computo, incidendo, quindi, sulla idoneità della documentazione prodotta ad assolvere l'onere probatorio che gravava sulla società appellata.

1.5. Al proposito, infatti, giova evidenziare come i principi giurisprudenziali succedutisi nel tempo in ordine al riparto dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebito,

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli, n. 1564 del 2 ottobre 2019

oneravano l'attore di dimostrare non solo l'esistenza del pagamento che si assume indebita ma anche la mancanza di una valida causa debendi.

1.6. Infatti, "Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi." (Cassazione Sentenza n. 30713 del 27/11/2018).

1.7. Tale principio deve trovare conferma anche nell'ipotesi che interessa, ove il preteso indebito è costituito dall'addebito di oneri non dovuti, e dev'essere riguardato nell'ambito della disciplina specifica del contratto di conto corrente bancario, dando il dovuto rilievo alla natura unitaria del rapporto che lega la banca ed il correntista e valutando le singole operazioni attive e passive quali atti esecutivi nell'ambito di siffatto rapporto unitario.

1.8. In tale ottica, quindi, assume fondamentale rilevanza, al fine di ricostruire i rapporti dare/avere ovvero per individuare e comprovare la natura indebita dell'atto esecutivo (in ciò risolvendosi l'appostazione a debito o a credito che si assume indebita) che le appostazioni siano dimostrate sin dall'origine del rapporto di conto corrente, con la produzione dei relativi estratti conto ovvero con altri elementi - ad esempio le scritture contabili o le contabili bancarie - idonee a colmare la mancanza degli estratti conto.

1.9. Nel caso di specie, come visto, sia i contratti di conto corrente che gli estratti conto fino al 1 trimestre 1992 non sono stati prodotti da alcuna delle parti, men che mai dalla parte che, ex art. 2697 c.c., era onerata della relativa dimostrazione e poichè non era mai stato dedotto alcun elemento che consentisse di individuare - anche per la pacificità del fatto dedotto - la data di apertura del conto corrente di che trattasi, è evidente che fosse impossibile la ricostruzione completa dei rapporti di dare/avere tra le parti.

1.10. Nella fattispecie, poi, l'individuazione del saldo iniziale, antecedente a quello rappresentato nel primo degli estratti conto, era ulteriormente complicata dalla compresenza di ulteriori rapporti contrattuali, di epoca assolutamente incerta - mancando anche nel caso i contratti e tutti gli estratti conto - le cui appostazioni periodiche erano confluite nel conto corrente per cui è causa.

1.11. Conseguentemente, si imponeva, al fine della dimostrazione dell'esistenza degli indebiti richiesti in ripetizione che da parte attrice, l'odierno appellato, si dimostrassero tutte le movimentazioni del conto corrente in parola al fine della ricostruzione del divenire del rapporto di conto corrente e della mancanza di causa debendi di alcune delle rimesse.

1.12. Non poteva, poi, ritenersi incontroverso il saldo di partenza recato dal primo degli estratti conto prodotti, giacche nessuna limitazione temporale, relativamente alla richiesta di ripetizione, era desumibile dalla domanda di parte attrice in prime cure e, in prime cure, l'istituto di credito aveva proposto la propria domanda riconvenzionale di pagamento del saldo passivo del conto.

1.13. La controversia, quindi, imponeva la ricostruzione di ogni movimentazione dall'inizio del rapporto fino alla sua chiusura ed il relativo onere gravava ai sensi dell'art. 2697 c.c. all'attore, l'odierno appellante.

1.14. Nella fattispecie, quindi, deve farsi applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui (Cassazione. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017 cui si è uniformata anche questa Corte con la sentenza n. 910/2018 del 18/05/2018, e più di recente Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018) nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli, n. 1564 del 2 ottobre 2019

"causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.

1.15. Quindi, una volta che, come nella fattispecie, sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, di pattuizioni inerenti al conto corrente, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi.

1.16. Ciò è stato riaffermato con il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. per tutte Sezione 1 nn. 21597/2013, 1842/2011, 23974/2010) e pertanto, la rideterminazione del saldo doveva avvenire in coerenza con la domanda, attraverso i relativi estratti a partire dalla data di apertura del conto, salvo che non si possa dire - circostanza come sopra visto esclusa sulla base della stessa prospettazione dell'attore in prime cure e delle difese dell'istituto di credito anche in questa sede - che il saldo a una determinata data era incontroverso. (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20693 del 13/10/2016 in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex ad. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data).

1.17. Tenuto conto, poi, che gli importi addebitati vengono ad essere computati sulla base delle appostazioni dei periodi precedenti (ad esempio gli interessi maturati in un dato periodo sono computati con l'addebito/accredito giornaliero delle operazioni dei periodi precedenti) la prova della natura indebita dell'appostazione richiedeva la dimostrazione delle appostazioni dei periodi precedenti che, nella fattispecie, è mancata.

1.18. Conseguentemente, mancando la prova del *quantum debeatur* l'appello principale sul punto deve trovare accoglimento dovendosi riformare la pronuncia di condanna contenuta nei provvedimenti impugnati e rigettare la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla parte appellata.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014 per il presente grado di giudizio, non tenutasi.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando:

1) Accoglie il gravame principale sul capo della sentenza definitiva impugnata relativo all'accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dalla parte appellata nei riguardi della appellante e riforma integralmente il capo di condanna al pagamento, in favore della società appellata, della somma di € 319.606,36 oltre interessi legali dal 24/8/04 al saldo contenuto nella sentenza definitiva, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata per il suddetto titolo;

2) Condanna la parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio che liquida quanto al primo grado in euro 7.254,00, quanto al presente grado di giudizio in euro 6.615,00 oltre al rimborso forfettario ed agli ulteriori accessori di legge;

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli, n. 1564 del 2 ottobre 2019

3) pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di CTU. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2019

IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
Avv. Giancarlo Penzavalli

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Iannaccone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS